

Prima quota iperammortamento in stand by



**La comunicazione di completamento non si può ancora trasmettere
Serve un rimedio**

Agevolazioni

Per le imprese con esercizio a cavallo l'agevolazione non può essere ancora fruita

Luca Gaiani

Iperammortamento, prima deduzione ancora sospesa per le imprese con esercizio 2026 chiuso entro il 31 agosto. Le società con esercizio sfalsato, che hanno completato e interconnesso investimenti prima della chiusura del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026, non possono ancora inviare la comunicazione di completamento da cui prende l'avvio la deduzione delle quote di iperammortamento. Si auspica che il provvedimento di approvazione del modello conclusivo disponga la riammissione di queste società tenendo conto anche dei principi di decorrenza delle norme fiscali stabiliti dallo Statuto del contribuente.

L'articolo 4 del Dm 7 maggio 2026 ha previsto che l'iperammortamento rileva a partire dal periodo di imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che pervenga l'esito positivo da parte del Gse.

Questa disposizione potrà comportare un disallineamento tra piano di ammortamento contabile-fiscale e piano di iperammortamento, in tutti i casi in cui l'investimento sia ultimato, entri in funzione e sia interconnesso in un dato anno (2026), ma la comunicazione di completamento slitti all'anno successivo (2027).

In queste situazioni, dovrà essere chiarito come viene calcolata la prima quota di iper (esercizio 2027: modello Redditi 2028) ed in particolare se essa vada o meno quantificata con coefficiente di ammortamento ridotto al 50% posto che, in realtà, l'esercizio di entrata in funzione del bene (a cui l'art. 102 correla il dimezzamento della quota) è quello precedente (2026).

In ogni caso, è da ritenere (e andrebbe tempestivamente confermato dall'agenzia delle Entrate) che se la comunicazione viene trasmessa entro il 31/12 dell'anno di completamento, ma la ricevuta di esito positivo

del Gse perviene nei primi giorni dell'anno seguente, l'avvio dell'iperammortamento scatti comunque dall'anno della comunicazione dato che l'esito positivo assume il significato, stando al Dm, di una condizione che semplicemente convalida la comunicazione e i cui effetti retroagiscono alla data di quest'ultima.

Un problema transitorio si pone per quelle società che chiudono l'esercizio in corso di anno solare (ad esempio: 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto) le quali, nella frazione di esercizio 2026, possono aver completato ed interconnesso investimenti agevolabili, con la redazione delle perizie tecniche e delle certificazioni contabili.

Queste imprese, stante l'impossibilità di trasmettere la comunicazione di completamento per il ritardo nella approvazione della relativa modulistica, si troveranno costrette a rinviare la deduzione della prima quota maggiorata alla dichiarazione riferita all'esercizio che chiuderà nel 2027.

Trattandosi di una penalizzazione non causata da negligenza o ritardi del contribuente, dovrebbe auspicabilmente prevedersi una sorta di riapertura dei termini consentendo alle società che hanno chiuso l'esercizio 2026 anteriormente alla approvazione del modello, di dedurre la prima quota di iperammortamento nell'esercizio di completamento (purché vi sia l'entrata in funzione) a condizione che la comunicazione venga trasmessa entro un certo termine (ad esempio 60 giorni) dalla pubblicazione della modulistica e dalla apertura del canale telematico.

Sorregge questa indicazione una interpretazione sistematica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della L. 212/2000 secondo cui gli adempimenti posti a carico del contribuente non possono avere una scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data del provvedimento che li regola.

Diversamente, sarebbe opportuno che il ministero dell'Economia e l'agenzia delle Entrate consentissero alle società che si trovano a dover sfalsare il piano di iperammortamento da quello ordinario solo per un breve ritardo nell'invio della comunicazione finale, di recuperare la quota del primo anno nella dichiarazione riferita all'esercizio di trasmissione (deducendo, cioè, due quote: la prima dimezzata e la seconda ordinaria).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

